STUDIO LEGALE ASSOCIATO
F. ZARDO e G. ZARDO
Via C. Mirabello, 17 - 00195 Roma
Tel. 06.3729108 - Fax 06.3729559

R.G. n.81565/2013

TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez.XIII°

All'udienza odierna davanti al Giudice dott.Massimo Moriconi sono comparsi i difensori delle parti che si riportano e chiedono che la causa sia decisa.

Il Giudice,

datone atto,

decide la causa come da dispositivo e motivazione che seguono ai sensi dell'art.281 sexies cpc.

Roma, 19/12/2016

Il Giudice

In NOME del POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez.XIII°

N. RG.81565-13

REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice *dott. cons. Massimo Moriconi*

nella causa tra

L[redacted] S[redacted] (avv.to M[redacted] C[redacted]

attore

E

C[redacted] d[redacted] P[redacted] G[redacted] d[redacted] S[redacted] d[redacted] S[redacted] G[redacted] d[redacted] G[redacted] - C[redacted] d[redacted] C[redacted] P[redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore (avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri)

convenuta

E

E[redacted] S[redacted] (avv.ti P[redacted] F[redacted] e L[redacted] R[redacted])

chiamato in causa

Firmato Da: MORICONI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d94653190d0a7fbd57e674806a2725c

E

S[redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore (avv.S[redacted]
R[redacted]

chiamata in causa

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 19.12.2016 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente

SENTENZA

letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva:

La motivazione che segue è stata redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui *gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalita' telematiche sono redatti in maniera sintetica.*

Poiché già la novella di cui alla l.. 18 giugno 2009, n. 69 era intervenuta sugli artt.132 cpc e 118 att.cpc , prevedendo che la sentenza va motivata con una ***concisa*** e ***succinta*** esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, occorre attribuire al nuovo intervento un qualche significato sostanziale, che tale non sarebbe se si ritenesse che l'innovazione ultima sia puramente ripetitiva - mero sinonimo- del concetto già precedentemente espresso.

La necessità di smaltimento dei ruoli esorbitanti e le prescrizioni di legge e regolamentari (cfr. Strasburgo 2) circa la necessità di contenere la durata della cause, impongono pertanto applicazione di uno stile motivazionale ***sintetico*** che è stile più stringente di previgente alla disposizione dell'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, d.l.83/2015.

*

Le domande dell'attore non risultano fondate ed in quanto poco approfondite meritano sicuro rigetto, con correlativa ineludibile applicazione del principio della soccombenza

Premetteva l'attore che *in data 24.3.2010 si sottoponeva a intervento chirurgico di plastica ernia lombare presso la casa di cura convenuta. Seguivano ulteriori ricoveri presso la stessa casa di cura (11.5. e 28.9.2010)*

Lamentava l'attore di essere afflitto da una pluralità di dolenzie e di problematiche innanzitutto il peso in regione lombare con vivo dolore nella posizione sdraiata con impedimento al riposo e con episodi di panico e insonnia nonché esiti depressivi.

In particolare indicando "erniazione lombare recidiva con gravi ricadute psico-fisiche e gravi ripercussioni sulle condizioni generali di salute e sulla vita lavorativa e di relazione dell'esponente nonché grave stato ansioso depressivo reattivo

Il rigetto integrale delle domande dell'attore deriva dalle seguenti considerazioni e valutazioni:

1. Contenuto generico ed apodittico degli addebiti mossi al personale medico della casa di cura

Invero gli argomenti esposti dalla difesa dello S[redacted] sono privi di specificità, e *ictu oculi* meramente esplorativi ed infondati

Nella citazione (che l'atto che compendia ed esaurisce le difese dello Sciommeri che non ha prodotto neppure la memoria di cui all'art.183 I°, in questo caso davvero necessaria visto il carentissimo contenuto dell'atto introduttivo), l'attore non indica affatto quale sarebbe stato l'errore che imputa alla casa di cura (e per essa al prof. S[redacted] che operava lo S[redacted]. Ed invero neppure si può rinvenire una indicazione di un errore nella semplice affermazione: *è emerso che a seguito dell'intervento chirurgico del 24.3.2010 cui L[redacted] S[redacted] si è sottoposto per il trattamento di ernia della parere addominale è insorta una erniazione lombare recidiva con gravi reliquati psicofisici...*

Infatti questa è solo un'asserzione relativa ad un fatto di per sé neutro.

La recidiva è una complicanza.

Che possa essere prodotta da un errore non è stato neppure dedotto.

Se fosse stato dall'attore dedotto, non sarebbe stato ancora sufficiente.

Avrebbe dovuto spiegare in che cosa sarebbe consistito l'errore.

Firmato Da: MORICONI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d946531900d0a7fbd57e674806a2725c

2. Convinta condivisione da parte del Giudice del principio cardine dell'onere di allegazione specifica come predicato dalle S.U. della Suprema Corte [1]

La sentenza esprime un principio di utile contenimento all'azionabilità incontrollata delle pretese in questa materia, laddove avverte che **l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.**

Da questo principio derivano importanti implicazioni :

- l'attore deve allegare in modo serio (vale a dire non apodittico, perché in tale caso il principio enunciato dalla S.C. e condiviso da questo giudice sarebbe solo apparentemente soddisfatto) preciso e specifico (quindi non solo con la descrizione della condotta che si assume errata ma anche con la illustrazione delle ragioni che supportano tale affermazione) i profili di inadempimento; ed è in relazione a tali profili - **e solo a tali profili** - che si porrà un onere del medico e della struttura di dimostrare che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno;
- non sono da ammettere nella causa consulenze tecniche che assegnino al medico legale ed allo specialista quesiti omnicomprensivi e generali (oltre che correlativamente esplorativi), vale a dire diretti ad accertare se nell'attività del medico (quale essa sia stata) siano rilevabili errori (da ricercare); ed è quindi solo al fine di estrema garanzia che è stata disposta comunque la consulenza tecnica di ufficio.

Traendo ulteriori conclusioni, si deve precisare quanto segue:

a. dal punto di vista della dicotomia adempimento-inadempimento, l'attore (presunto danneggiato) deve allegare specificamente la mancata guarigione o l'aggravamento della patologia di ingresso e gli specifici profili di inadempimento del medico e/o della struttura nosocomiale;

---

[1] **Sez.Un. 11/01/2008 n. 577** secondo cui *l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.*
Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.

b. il medico e/o la struttura hanno l'onere della prova che l'inadempimento non vi è stato affatto o se vi è stato, non è dipeso da causa ad essi imputabile ovvero non è stato causa del danno;

c. dal punto di vista del nesso causale, ove il giùdice non sia in grado di accertare in modo certo e pieno, in base al principio del libero convincimento, la derivazione del danno dalla condotta del medico e/o della struttura, occorrerà verificare se in mancanza della condotta sanitaria censurabile (ovvero in presenza di una condotta più appropriata ed omessa) i risultati (in termini di normalità applicata alla singola e complessiva fattispecie) sarebbero stati diversi e migliori (per il paziente) secondo il principio del *più probabile che non.*

Avendo del tutto fallito l'attrice quanto all'assolvimento dell'onere di cui alla lettera a) che precede sotto il profilo della specifica allegazione dell'inadempimento del medico (con la una seria e razionale esposizione della condotta errata), la domanda va di conseguenza rigettata.

Per completezza va sottolineato che il naufragio dell'azione dell'attore è strettamente connesso alla non adeguata comprensione da parte del difensore dell'assoluta insignificanza ed inutilità della consulenza di parte depositata dallo S[redacted] ad opera di un medico legale (dott. S[redacted] S[redacted]) che ha dedicato due paginette e mezzo all'analisi e valutazione del caso, concludendo con un ineffabile apodittico giudizio di errore professionale (non viene neppure accennato il *per che cosa*, sic)

-3-

In presenza di tali superficialissime deduzioni, non può essere ammessa consulenza tecnica, esplorativa.

Al necessario rigetto delle domande consegue la condanna alle spese di causa.

Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 n.55) seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico dell'attore, anche per i terzi la cui partecipazione alla causa è dipesa dalla infondata azione dello Sciommeri; aumentate di un terzo ai sensi del comma ottavo dell'art.4 del decreto, atteso che le difese delle parti vittoriose, convenuti e terzo chiamato, sono **manifestamente fondate,** avendo

Firmato Da: MORICONI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d94653190d0a7fbd57e674806a2725c

l'attore introdotto una causa che sapeva esser del tutto infondata (o comunque con colpa grave).

La sentenza è per legge esecutiva.-

P.Q.M.

definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:

1. **RIGETTA** le domande di L[redacted]
2. **CONDANNA** L[redacted] al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della C[redacted] per compensi in complessivi €.6.000,00 (€.4.000,00 + 1/3) oltre IVA, CAP e spese generali; in favore di E[redacted] per compensi in complessivi €.6.000,00 (€.4.000,00 + 1/3) oltre IVA, CAP e spese generali; in favore di spa G[redacted] per compensi in complessivi €.6.000,00 (€.4.000,00 + 1/3) oltre IVA, CAP e spese generali
3. **SENTENZA** esecutiva

Roma lì 19.12.2016

Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi

Firmato Da: MORICONI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d94653190d0a7fbd57e674806a2725c

Firmato Da: MORICONI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d9465319 0d0a7fbd57e674806a2725c

SENTENZA 23858/16

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI
13.68

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI ROMA
PRIMO UFFICIO COPIE AUTENTICHE

Copia conforme al suo originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. Zardo
nell'interesse del Sig. convenuto

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, li - 9 MAR 2017

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA C

COLLABORATORE DI CANCELLERIA